

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3196

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARRI e TURINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 1998

—————

Trasferimento alla regione Toscana e valorizzazione della
tenuta di San Rossore già Presidenza della Repubblica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 21 febbraio 1957, n. 32, la Tenuta di San Rossore andò ad integrare il complesso dei beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica. Oggi San Rossore rappresenta qualcosa di unico dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, storico, difficilmente paragonabile ad altre realtà.

La sua valorizzazione costituisce quindi un impegno inderogabile per l'intera comunità nazionale, grazie ai suoi indiscutibili requisiti di respiro internazionale: lo straordinario ambiente naturale, i beni agricoli, le affermate tradizioni legate alla cultura del cavallo.

Tale valorizzazione rappresenta peraltro il presupposto per la sua duratura salvaguardia, a partire dalla soluzione dei problemi che l'affliggono. È infatti nella seconda metà degli anni '70 che sono venuti alla ribalta i gravi problemi ambientali che ancora oggi minacciano la Tenuta. Si tratta infatti di fenomeni in parte nuovi, in parte già percepiti nel tempo, ma che non avevano assunto un carattere così emergente.

L'aggravarsi della situazione ed i conseguenti rischi per una realtà ambientale di straordinario valore indussero a molteplici studi. In particolare agli inizi del 1982, su iniziativa diretta del Presidente della Repubblica, venne costituita una Commissione per lo studio delle cause di degrado della vegetazione di San Rossore, su designazione congiunta della Presidenza della Repubblica, della regione Toscana e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Tale Commissione lavorò attivamente per due anni, producendo una relazione finale che analizzava in dettaglio la situazione, con alcune proposte e suggerimenti per rimediare al degrado. Tali proposte tuttavia

non hanno praticamente avuto seguito, se non per alcuni aspetti secondari.

Nel successivo decennio sono state poste in essere azioni utili ed interessanti, ma di ambito limitato e non in grado di contrastare efficacemente i fenomeni ambientali.

Il problema di maggiore portata è costituito dalla progressiva erosione della costa, che continua a sottrarre superficie (l'arretramento in alcuni punti può arrivare a trenta metri l'anno) e a danneggiare le poche dune rimaste, mettendo in grave pericolo la sopravvivenza di alcuni ambienti del tutto particolari ed eccezionali: si tratta delle cosiddette «lame», specchi d'acqua dolce, spesso fiancheggiati da vegetazione arborea, a poca distanza dal mare, ambienti di grandissima importanza per la fauna e soprattutto per l'avifauna acquatica.

Questa avanzata del mare ne minaccia seriamente l'integrità: nel momento in cui gli specchi d'acqua dovessero entrare in comunicazione con l'acqua salata, verrebbero profondamente a mutare gli ecosistemi con un danno incalcolabile per il patrimonio naturale. In altre zone l'erosione marina, continuando con la progressione attuale, finirebbe in breve tempo per mettere in pericolo alcune importanti formazioni forestali.

Diverso, ma legato al precedente problema, è quello degli elementi inquinanti sulla vegetazione, soprattutto arborea. Si tratta di sostanze di origine industriale (soprattutto tensioattivi ed oli) che, trasportate dai corsi d'acqua, principalmente dal fiume Arno, vengono versate in mare.

Da qui, periodicamente, e con maggior frequenza nei mesi invernali, per un gioco particolare di correnti e venti, vengono sollevate in forma di aerosol e depositate sulle superfici fogliari dove, in concomitanza con

la salsedine, provocano danni gravissimi alle cellule vegetali e portano a morte le piante.

L'erosione inoltre, distruggendo le dune, elimina un ostacolo fisico in grado di ridurre sensibilmente l'impatto degli inquinanti; lo spostamento della linea di costa avvicina la sorgente del danno ed allarga dunque la zona interessata.

Un ulteriore problema per la vegetazione arborea ed arbustiva è costituito da un sovraccarico di ungulati: daini e cinghiali sono presenti in quantità eccessive rispetto alle potenzialità ambientali. Di conseguenza, in pratica da anni, non esiste rinnovazione: le piantine vengono brucate e distrutte nel primo anno di vita, si salvano solo quelle protette all'interno di zone recintate, con un progressivo invecchiamento del bosco che mette a rischio la sua stessa sopravvivenza.

Occorre pertanto un continuo impegno su questo versante che pone una esigenza di personale qualificato ed esperto per condurre le delicate operazioni connesse.

Esistono poi alcune situazioni, particolari e localizzate, che richiedono interventi mirati di restauro ambientale per più anni. La stessa conservazione del paesaggio agrario ha la sua rilevanza, soprattutto in considerazione del fatto che l'agricoltura e la zootecnia svolgono una funzione importante per la salvaguardia ed il sostentamento dell'avifauna e di particolari specie biotiche presenti nell'area, in virtù di ecosistemi particolari, endemismi e rarità sia botaniche che faunistiche.

La Tenuta costituisce quindi un ambiente di prestigio senza confronti, cui occorre fare riferimento per la sua più ampia valorizzazione in ambito nazionale ed internazionale che deve pertanto contare sulla sinergia fra Stato, regione ed enti locali.

In questa ottica, su un piano ambientale, la vicinanza del mare e i monti intorno assicurano per tutto l'anno un microclima primaverile e condizioni ottimali per avanzate sperimentazioni nel campo della ricerca biologica e delle biotecnologie. La presenza

inoltre di terreni conosciuti ed apprezzati per le speciali argille offre una realtà unica per l'addestramento dei cavalli da corsa provenienti dalle più affermate scuderie del mondo.

Sul piano della proiezione sociale e culturale, le ville e le strutture presenti sono dotate di potenzialità anche congressuali e in funzione di sedi e centri istituzionali di livello europeo ed internazionale.

Si tratta quindi di attivare un complesso di iniziative e di ricerche in grado di individuare progetti di grande spessore, capaci di far leva sull'intera realtà pisana che rappresenta un tessuto avanzato di università, istituti ed organismi di ricerca di interesse nazionale ed europeo, fra cui lo stesso CNR; infrastrutture portuali, aeroportuali e intermodali al centro di una fitta rete di collegamenti viari e ferroviari; un'area dotata di alte tecnologie informatiche e di comunicazione con ogni parte del mondo.

La vicinanza col capoluogo toscano e la presenza di numerose università straniere e organizzazioni internazionali della cultura costituiscono una «saldatura» di importanza strategica, non riscontrabile in altre realtà e che appare decisiva per più vasti progetti di interscambio scientifico-culturale e di cooperazione economica e sociale, a partire dall'intero bacino mediterraneo al centro di una crescente attenzione dell'Unione europea.

In una regione quale la Toscana, secolare crocevia fra Nord e Sud, fra Oriente ed Occidente, la città di Pisa può infatti vantare una storia ineguagliabile di relazioni in tutto il Mediterraneo, dai tempi che la videro repubblica marinara, protagonista di rapporti di civiltà e di scambi commerciali in ogni campo.

L'istituzione di un Comitato di presidenza rappresentativo ai più alti livelli istituzionali, e quindi in grado di rapportarsi con la massima efficacia anche ai programmi ed agli orientamenti dell'Unione europea e delle organizzazioni facenti capo alle Nazioni unite, offre ogni garanzia per un per-

corso autorevole di ricerca, individuazione e selezione dei progetti destinati alla valorizzazione dell'intera area, con la contestuale previsione delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei medesimi.

A fianco quindi di progetti finalizzati prioritariamente alla salvaguardia ambientale, si pongono quelli orientati a cogliere condizioni e potenzialità di sviluppo, con riflessi concreti per il rilancio di risorse e strutture presenti nell'area di San Rossore, puntando alle rispettive vocazioni.

Dall'insieme dei problemi emerge la pluralità di interventi da inserire in una programmazione pluriennale a vasto raggio, destinata a coinvolgere più soggetti pubblici e privati, sia nelle fasi di studio e di progettazione, sia in quelle operative.

Sul piano della manutenzione ambientale abbiamo di fronte alcune opere di grande impegno: basti pensare al progetto in corso finalizzato a fermare l'erosione marina nei tratti più delicati del litorale.

Ma anche l'ordinaria manutenzione richiede presenze operative specializzate e attrezzature adeguate, con oneri non indifferenti. Nè va trascurata la questione del patrimonio immobiliare, dal momento che la maggior parte dei manufatti rappresenta una testimonianza architettonica di valore storico e culturale: il mancato utilizzo sta infatti degradando parecchie costruzioni.

Si pone dunque il problema di intervenire ove necessario per restaurare e ricostruire, in direzione della più alta valorizzazione e della più ampia salvaguardia.

Per questi motivi, alla fine del 1995, il Segretario generale della Presidenza della Repubblica affidò con apposita Convenzione la gestione della Tenuta alla regione Toscana, quale istituzione più adatta per soluzioni adeguate ai complessi problemi.

Come risulta dalle relazioni elaborate dal Comitato consultivo tecnico e scientifico e dalla stessa regione Toscana, fin dal primo anno è stata avviata una attività a tutto campo, che ha cominciato a dare risultati e soprattutto a porre le premesse per un impegno che necessariamente si protrarrà nel

tempo per la natura e la molteplicità degli aspetti dei quali occorre tenere conto.

Estremamente utile è stato l'apporto di professionalità e di conoscenze da parte del personale rimasto in organico e posto in posizione di comando. Si tratta di un contingente ristretto e ulteriormente ridotto da una serie di pensionamenti, ma che continua a svolgere compiti essenziali riguardo alla manutenzione, ad attività agrozootecniche e a piccoli interventi di restauro ambientale, compresa la sorveglianza.

Con la stipula della Convenzione si è ridimensionata l'attività di sorveglianza da parte delle Forze dell'ordine. Un problema di particolare delicatezza per il controllo di un patrimonio inserito nel tessuto urbano ma che richiede un'attenzione tutta particolare. Poichè non è prevista la sostituzione degli elementi che cesseranno l'attività lavorativa, è necessario programmare per il futuro le necessarie integrazioni.

La regione Toscana ha preso atto della situazione e della necessità di risorse umane e finanziarie di notevole entità. Se quindi la regione è il soggetto istituzionale più idoneo a gestire correttamente la Tenuta di San Rossore, non può da sola fronteggiare l'emergenza attuale, i cui oneri richiedono in questa fase uno sforzo congiunto di natura corrente da parte dello Stato, almeno fino all'anno 2005, termine finale indicato dalla Convenzione.

Al di là del trasferimento della piena titolarità della Tenuta, il presente disegno di legge tende perciò a dare soluzione anche a questa duplice esigenza: che le quote degli stanziamenti del bilancio dello Stato annualmente destinate alla Tenuta di San Rossore vengano assegnate alla regione Toscana per far fronte a spese correnti già della Presidenza della Repubblica; che lo Stato si faccia carico per la durata della Convenzione di un onere di due miliardi annuali a sostegno degli interventi più urgenti di risanamento ambientale in corso e di uno stanziamento aggiuntivo di pari importo per il risanamento dei fabbricati e degli immobili esistenti.

È evidente che un «piano organico» di recupero, salvaguardia e valorizzazione di questo straordinario patrimonio potrà avere luogo a seguito sia dei progetti, che saranno selezionati dal previsto Comitato di presidenza, sia dall'indicazione delle risorse sulle quali poter contare per la realizzazione dei progetti medesimi, fino all'attivazione di finanziamenti comunitari.

Il presente disegno di legge mira appunto ad assicurare questo passaggio fundamenta-

le. Solo con l'individuazione dei progetti e delle relative risorse da affidate alla regione verranno a determinarsi le condizioni di sviluppo dell'iniziativa regionale. In questa direzione decisiva appare la costituzione da parte della regione Toscana dell'Ente gestore chiamato a dare concretezza al complesso delle scelte destinate a rilanciare questa realtà e che fin d'ora rivestono portata di interesse nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1, lettera *a*), e l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1957, n. 32, sono abrogati. È trasferita alla regione Toscana la Tenuta di San Rossore (Pisa), con le scorte vive e morte risultanti dai relativi inventari redatti a seguito della Convenzione tra il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e la regione Toscana stipulata in data 29 dicembre 1995, per la parte già attribuita dalla citata legge n. 32 del 1957 alla dotazione del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

1. Ai fini della individuazione e selezione di progetti volti alla più alta valorizzazione dei beni trasferiti, facenti parte di un contesto ambientale, paesaggistico, storico e culturale di rilevanza internazionale, è costituito un Comitato di presidenza composto da:

- a*) il Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato che lo presiede;
- b*) il Ministro degli affari esteri o suo delegato;
- c*) il Ministro dell'ambiente o suo delegato;
- d*) il Ministro per le politiche agricole o suo delegato;
- e*) il presidente della Giunta regionale della Toscana o suo delegato;
- f*) tre rappresentanti, di cui uno di minoranza, del Consiglio regionale della Toscana;
- g*) il presidente dell'Ente Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli o suo delegato;

h) il presidente della provincia di Pisa o suo delegato;

i) il sindaco del comune di Pisa o suo delegato.

2. Sono considerati prioritari progetti e iniziative di interesse europeo ed internazionale nei campi di operatività delle politiche e dei relativi programmi e finanziamenti comunitari, con particolare riferimento alla cooperazione per lo sviluppo con i paesi terzi del bacino mediterraneo e alla salvaguardia e valorizzazione dei beni ambientali e culturali.

Art. 3.

1. Alla prima convocazione del Comitato di presidenza provvede il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Comitato di presidenza adotta il proprio regolamento in ordine allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge, anche per gli aspetti organizzativi e strumentali relativi al proprio funzionamento.

2. Le sedute del Comitato di presidenza hanno luogo presso la sede della Tenuta; le funzioni di segreteria sono svolte da un dirigente designato dal Consiglio regionale della Toscana ed esperto in legislazione agricolo-forestale e regolamentazione di sedute e sessioni consiliari.

Art. 4.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, il Comitato di presidenza può avvalersi del contributo scientifico di università, istituti e centri di ricerca, nonché di organismi pubblici e privati di alta specializzazione operanti a livello nazionale ed europeo.

2. I progetti, con la previsione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione dei medesimi, individuati dal Comita-

to di presidenza, sono rimessi alla regione Toscana ai fini dei conseguenti provvedimenti e della costituzione dell'Ente gestore chiamato anche all'attuazione di tali progetti e programmi.

Art. 5.

1. Con l'insediamento dell'organo di direzione dell'Ente gestore di cui all'articolo 4, il Comitato di presidenza cessa dalle funzioni ad esso attribuite. Fino a tale data la gestione della Tenuta è assicurata dalla regione Toscana con criteri di economicità, secondo gli indirizzi contenuti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, attraverso un costante monitoraggio e con tecniche e criteri tesi alla salvaguardia di tutte le componenti dell'ecosistema presenti nel territorio.

2. La regione Toscana può assumere iniziative volte ad interventi urgenti di recupero del patrimonio trasferito e di risanamento ambientale. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad impianti ed opere ricadenti nel perimetro del Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massacciuccoli è subordinato al preventivo nullaosta dell'Ente Parco istituito con legge della regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24.

Art. 6.

1. Il personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e dal Ministero per le politiche agricole, in servizio presso la Tenuta di San Rossore alla data di entrata in vigore della presente legge, permane in posizione di comando alle dipendenze della regione Toscana mantenendo l'integrale trattamento economico, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della citata Convenzione tra il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e la regione Toscana.

Art. 7.

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le somme spettanti alla regione Toscana sono aumentate, a partire dall'esercizio finanziario in corso, di un importo corrispondente allo stanziamento sul bilancio del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica per la Tenuta di San Rossore. Il comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.

Art. 8.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario in corso e fino all'anno 2005 è concesso alla regione Toscana un contributo statale annuale di lire due miliardi per gli interventi di recupero del patrimonio trasferito; un contributo annuale di pari importo e durata è concesso per l'attuazione di opere urgenti di risanamento ambientale della Tenuta di San Rossore, a valere sul predetto fondo perequativo con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base 6.2.1.1 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. All'onere derivante dalle spese di funzionamento del Comitato di presidenza di cui all'articolo 2, comprese quelle relative a ricerche ed attività tecnico-scientifiche, si provvede con apposito stanziamento nel bilancio statale.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'anno 1998 mediante apposito stanziamento di bilancio e attraverso la corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 7.1.3.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, ed all'unità previsionale di base 6.2.1.1 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

